



European Centre for Living Technology ECLT

San Marco, 2940 30124 Venezia

T +39 0412347594 F +39 0412347589 www.ecltech.org info@ecltech.org

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE (150 ORE) DI CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO ECLT

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Art. 1- Indizione

Il Centro Interuniversitario European Centre for Living Tecnology ECLT dell'Università Ca' Foscari Venezia in attuazione al D. Lsg. 29 marzo 2012, n. 68, indice un concorso per individuare n. 1 studente capace e meritevole per attività di collaborazione (150 ore) di carattere mirato finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2017/2018 del seguente servizio: supporto all'organizzazione di eventi, diffusione delle attività e gestione del sito web del Centro ECLT.

Art. 2 - Svolgimento e carattere della prestazione

- 1. Lo studente svolgerà attività di:
- supporto nell'organizzazione di seminari (indicativamente previsti per il venerdì di ogni settimana) e di workshop del Centro (organizzazione logistica e registrazione degli interventi);
- gestione e aggiornamento del sito web del Centro;
- diffusione e promozione delle attività del Centro attraverso canali che saranno concordati con il personale;
- 2. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato è compreso tra la seconda metà di novembre 2017 e la prima metà di giugno 2018 presso il Centro ECLT dell'Università Ca' Foscari, San Marco 2940, Venezia.

L'orario per lo svolgimento del servizio sarà concordato con il personale del Centro ECLT.

Lo studente selezionato dovrà assicurare:

- la propria disponibilità indicativamente nelle giornate di venerdì durante il periodo indicato, salvo diversa indicazione;
- un impegno settimanale compreso tra le 6 e le 8 ore;
- completare le eventuali ore residue entro il 30 Settembre 2018.



- 3. La prestazione dello studente non può superare il numero massimo di 150 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.
- 4. Lo studente vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2017/2018.

Art. 3 – Compensi

- 1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.
- 2. Allo studente che completa il ciclo delle 150 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio è corrisposto un premio pari a Euro 350,00.
- 3. I compensi sono esenti da imposte.
- 4. l'compenso di cui al precedente comma 1 non verrà corrisposto allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (45 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.
- 5. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione sarà tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari con le modalità riportate alla pagina web http://www.unive.it/pag/8742/, prima dell'inizio dell'attività.
- La Carta sarà utilizzata come unica modalità di accredito del compenso per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

- 1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2017/2018. Lo studente che intenda laurearsi in una delle sessioni previste per l'a.a. 2016/2017 (autunnale 2017, straordinaria 2018) e che nello stesso anno accademico non sia iscritto ad anni fuori corso, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. 2016/2017.
- 2. Potrà accedere alle attività di collaborazione lo studente che iscritto nell'anno accademico 2017/2018:



- a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
- b) a un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
- c) a un corso di dottorato di ricerca per la durata di tre anni purché non assegnatari di borsa di dottorato;
- d) a un corso di master di I o di II livello classificato come post lauream;
- e) a un corso di studio interateneo afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- f) in caso di contemporanea iscrizione all'Università e agli Istituti Superiori di studi musicali e coreutici lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno 2017/2018 in una sola delle due carriere.
- 3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n.509/1999 e al D.M. n.270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi
- b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".
- c) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni accademici frequentati con lo status di "part-time" vengono conteggiati come un anno "full-time"; il singolo anno accademico



frequentato con lo status di "part-time" verrà comunque considerato come un anno "full-time".

- 4. Allo studente che risulterà iscritto per l'anno accademico 2017/2018 al primo anno dei seguenti corsi di studio è richiesta la compilazione di intento all'immatricolazione all'a.a. 2017/2018:
- a) corso di laurea magistrale;
- b) corso di dottorato di ricerca;
- c) corso di master di I livello;
- d) corso di master di II livello

Nel caso lo studente risulti tra i vincitori del concorso l'attività potrà essere svolta solo successivamente all'immatricolazione.

- 5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2017/2018 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **07/11/2017**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:
- a) per i corsi di laurea
 - almeno 18 CFU per lo studente iscritto al secondo anno;
 - almeno 60 CFU per lo studente iscritto al terzo anno;
 - almeno 120 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 CFU;
- per il terzo anno, 36 CFU;
- per il quarto anno, 60 CFU;
- per il quinto anno, 84 CFU;
- per il sesto anno, 102 CFU;
- per il settimo anno, 120 CFU.

b) per i corsi di laurea magistrale

- almeno 18 CFU per lo studente iscritto al secondo anno
- almeno 60 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso

Per lo studente part-time iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 CFU;
- per il terzo anno, 24 CFU;
- per il quarto anno, 42 CFU;



- per il quinto anno, 60 CFU
- c) per i corsi di dottorato di ricerca: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- d) per i corsi di master di I e II livello: ammissione all'anno successivo, se previsto.
- 6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi a un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.
- 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:
- esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
- esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).
- 8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
- 9. Lo studente iscritto a un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/199
- 10. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 – Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà presentare l'apposito modulo disponibile nella pagina web di Ateneo http://www.unive.it/pag/9074/.



- 2. Al modulo dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto su formato europeo e copia di un documento di identità.
- 3. Il modulo, che ha valore di domanda di partecipazione al concorso, dovrà pervenire alla segreteria del Centro ECLT tramite posta elettronica all'indirizzo eclt@unive.it oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@pec.unive.it con oggetto: "Domanda collaborazione mirata 2017/2018 ECLT" entro le **ore 12:30 del 07/11/2017.**

La domanda da inviare **esclusivamente** in formato **pdf** come elaborata dal sito dovrà essere compilata al computer in tutte le sue parti. Non saranno accettate domande scannerizzate e/o redatte a mano.

Solo nel caso di documentata impossibilità all'uso della posta elettronica la domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, potrà essere consegnata a mano o trasmessa tramite raccomandata alla Segreteria del Centro ECLT, San Marco 2940, 30124 Venezia entro le **ore 12:30 del 07/11/2017** negli orari lunven. dalle 9:30 alle ore 12:30.

- 4. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro: eclt@unive.it tel: 041 2347549
- 5. Non saranno accolti i moduli e le relative candidature pervenute oltre le ore **ore** 12:30 del 07/11/2017

Art. 6 – Requisiti richiesti per lo svolgimento dei sevizi

- 1. Per l'attività indicati all'art. 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese a livello pari o superiore al B2.
 - conoscenze informatiche necessarie all'aggiornamento del sito web del Centro e del pacchetto Office per la predisposizione di eventuali documenti utili alla diffusione delle attività del Centro;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi di ordine pratico;

Art. 7 – Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.



Art. 8 – Concorso e graduatoria

- 1. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante colloquio in presenza teso a individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente art. 6.
- 2. La convocazione e il calendario dei colloqui verranno resi noti mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unive.it/pag/9074/ indicativamente a partire dal 10/11/2017.
- 3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio. L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
- 4. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà portare con sé un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.
- 5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei candidati emerse durante il colloquio, assegnando ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitari che l'interessato dovrà consegnare durante il colloquio ove voglia far valere la prelazione.

La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unive.it/pag/9074/

6. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo il terzo tentativo di contatto tramite l'indirizzo mail riportato nel modulo di domanda, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.

Art.9 – Formazione

- 1. Lo studente risultato vincitore sarà debitamente formato dal coordinatore del servizio all'inizio dell'attività di collaborazione. Tale formazione tenderà ad approfondire i temi inerenti l'attività stessa.
- 2. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e



s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

Art. 10 – Contratto e risoluzione dello stesso

- 1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevederà:
- a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
- b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
- c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario fermo restando il limite non superabile di 150 ore nell'anno accademico;
- d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
- e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;
- f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
- g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
- h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
- i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web http://www.unive.it/pag/8162/;
- j) l'espressa menzione dell'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Lgs. n. 165/2001;
- k) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
- 2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
- a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
- b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni;



c) per mancato rispetto degli obblighi di formazione in materia di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 11 – Crediti Formativi

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, a domanda, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme Finali

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Roberta D'Argenio.

Art. 14 – Utilizzazione e diffusione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:

- a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università Ca' Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi sia durante la carriera universitaria dell'interessato sia dopo la laurea a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università;
- b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio;
- c) per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, anche fuori dal



territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-laurea;

d) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;

e) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all'articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

f) titolare del trattamento dei dati è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 –30123 – Venezia.

Venezia, 13 ottobre 2017

F.to Il Direttore Prof. Marcello Pelillo